Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 631/1/IX
LEG. 2A

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0019814/A
Del 29/10/2014 08 57 09
Da CR A SEROC

Al Presidente della Giunta Regionale
On. Stefano Caldoro
Via Santa Lucia
Napoli

Prot. 80

Interrogazione urgente a risposta scritta ai sensi dell'art. 124 del regolamento interno.

Oggetto: Applicazione delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita nelle strutture pubbliche e normative regionali

PREMESSO CHE:

Il capo V della legge n. 40 del 2004, prevede la regolamentazione delle strutture autorizzate all'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita.;

La legge 40 del 2004 all'art. 10. *(Strutture autorizzate) è previsto testualmente che:* gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **definiscono con proprio atto, entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
-le caratteristiche del personale delle strutture;
- i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
-i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

281014

La legge 40 del 2004 all'art 11, primo comma testualmente recita " *È istituito il Registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime*". Al comma 2 è stabilito che "*L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria*". La Legge n. 40/2004, all'articolo 7 stabilisce che con LINEE GUIDA, Il Ministro della Salute, avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità, e previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, come le medesime procedure di cui al comma 1.

CONSIDERATO CHE:

1. Tutte le Regioni italiane hanno ottemperato alle prescrizioni della L.40/04 in breve tempo emanando le normative regionali ai sensi dell'art. 10 L.40/04;
2. La regione Campania ha confermato le linee guida regionali emanate con delibera regionale 518 del 7 Marzo 2003,che rimanda in parte al D.G.R n°. 7301 del 31.12.2001, entrambe emanate in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 40/04. Tale normativa regionale prevede solo per le tecniche di II e III livello la presenza di idonei crioconservatori per gameti ed embrioni, prevedendo strutture complesse anche per tecniche meno invasive che prevedono blanda sedazione. Discostandosi dalle prescrizioni introdotte con la legge 40/04 e dalle Linee Guida integrative ai sensi dell'art. 10 che prevedono tra i requisiti strutturali dei centri di PMA la presenza di idonei crioconservatori per la conservazione di gameti e embrioni per tutte le strutture, ed inoltre, prevede la minor invasività delle tecniche di PMA prevedendo la blanda sedazione per le tecniche di II livello.

Si evidenzia che:

1) Dal Registro Nazionale sulla Procreazione medicalmente assistita emerge che[1] in regione Campania sono autorizzati all'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita 41 strutture, di cui 11 strutture pubbliche e 30 private.
Nel pubblico n.ro 2 strutture applicano tecniche di I livello mentre n.ro 3 strutture applicano tecniche di II livello e le restanti 6 strutture applicano tecniche di III livello;

2) Le liste di attesa per accedere alla PMA nelle strutture pubbliche per i pazienti sono da 6 mesi a 2 anni. Nel settore dell'infertilità è scientificamente provato che, il tempo determina un ruolo

decrescente della fertilità e quindi si riduce la possibilità di avere una gravidanza. Pertanto, lunghe liste di attesa determinano migrazione dei pazienti in altre regioni;

3) Le strutture pubbliche non sempre applicano tutte le tecniche di PMA per cui sono autorizzate, determinando un danno ai pazienti;

4) Le associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna ONLUS, Cerco Un bimbo, evidenziano le difficoltà che i pazienti infertili o sterili sono costretti ad affrontare a causa delle lunghe liste di attesa nelle strutture pubbliche;
5) Che le linee guida regionali emanate con delibera regionale 518 del 7 Marzo 2003,che rimanda in parte al D.G.R n°. 7301 del 31.12.2001 e risultano vetuste alla luce della legge 40/04 delle linee guida nazionali del 2008 e della normativa intervenuta in materia di tracciabilità e sicurezza recepite in Italia con DLGS 191/07 e successivi.

Il sottoscritto consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale della Campania e l'Assessore alla Sanità **per sapere**

Come la Regione Campania giustifica la mancata emanazione di idonee NUOVE linee guida sulla PMA dopo l'emanazione della Legge 40/04 e quanto la Regione Campania rimborsa per i trattamenti di PMA ai residenti in Campania che si rivolgono a strutture di PMA in altre regioni.

Napoli, 23 ottobre 2014

Prof. Gennaro Mucciolo